

Criteri di attribuzione del punteggio:

(pubblicazione ex art. 15 comma 7bis D. Lgs. 502/1992 come novellato dall'art. 20 L. 118/2022)

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della D.G.R. Lombardia n. X/553 del 2/08/2013, per la valutazione del curriculum e del colloquio, avrà complessivamente a disposizione 100 punti, così ripartiti:

- a) **40 punti per il curriculum**
- b) **60 punti per il colloquio**

a) curriculum

Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale del candidato, nel quale saranno valutate le attività formalmente documentate, verrà ripartito nel modo seguente:

1) Esperienze professionali maturate ai sensi dell'art. 10 del DPR 484 del 10/12/1997: massimo 20 punti.

Ciò posto, la Commissione conviene di attenersi ai seguenti criteri di valutazione:

- Servizio in altra disciplina	0,500 punti/anno
- Servizio in disciplina affine:	0,700 punti/anno
- Servizio nella disciplina prevista nel bando o equipollente con Incarico Professionale:	1,000 punti/anno
- Servizio nella disciplina prevista nel bando o equipollente svolgendo un incarico di Responsabile di Struttura Semplice:	1,200 punti/anno
- Servizio nella disciplina prevista nel bando o equipollente Svolgendo un incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale:	1,300 punti/anno
- Servizio nella disciplina prevista nel bando o equipollente svolgendo un incarico di Direttore di Struttura Complessa , compresi l'istituto ex art. 18 CCNL 08/06/2000, l'art. 15 septies del D. Lgs. 502/1992 e ad interim:	1,500 punti/anno
- Incarico di Direttore di Dipartimento	1,600 punti/anno
- Incarico di Direttore Sanitario	1,700 punti/anno

Non sono valutabili altre tipologie di incarico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina a "referente", "coordinatore", "incaricato", nonché le borse di studio, gli incarichi di consulenza e gli incarichi svolti nel privato, salvo quanto sopra diversamente disposto.

I servizi sono valutati in osservanza a quanto previsto dagli artt. 10-13 del DPR 484/1997.

La Commissione decide che i servizi fatti valere come requisito di ammissione non sono valutabili.

In analogia a quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 483/1997, "il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o simili è equiparato al servizio di ruolo".

In analogia a quanto previsto dall' art. 11 del D.P.R. 483/1997, "Le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal CCNL".

N.B. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. In caso di servizi contemporanei, o di incarichi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.

La Commissione stabilisce inoltre che qualora non sia ben precisata la data di inizio o di cessazione dal servizio, il servizio stesso verrà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e fino al primo giorno del mese di cessazione, o quando non sia indicato neppure il mese, dall'ultimo giorno dell'ultimo mese dell'anno di inizio, fino al primo giorno del primo mese dell'anno di cessazione indicato. Qualora si tratti di servizio che perduri, esso sarà valutato sino alla data di rilascio del relativo documento. L'aspettativa non retribuita è decurtata dai periodi di servizio. Ai fini dell'ammissione, nella valutazione dei servizi e degli incarichi, si applica quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del DPR 484/1997.

2) Tipologia qualitativa quantitativa delle prestazioni effettuate e delle esperienze acquisite ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DPR 484 del 10/12/1997: massimo 10 punti.

In tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali maturate dal candidato, tenuto conto:

- ✓ Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- ✓ Della posizione funzionale rivestita dal candidato e delle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale, con funzioni di direzione;
- ✓ Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riferimento all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi.
- ✓ Della certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DPR 484/1997 (laddove presentata dal candidato).
- ✓ Della rilevanza rispetto al fabbisogno definito
- ✓ Della continuità e rilevanza delle esperienze del candidato
- ✓ Della rilevanza delle strutture nell'ambito delle quali sono state svolte
- ✓ Dell'effettivo esercizio di attività manageriali

3) Attività di formazione, studio, ricerca, pubblicazioni: massimo 10 punti.

In tale ambito verranno prese in considerazione:

- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- le specializzazioni, master, dottorati di ricerca ed ogni titolo che consenta di specificare la formazione specifica del candidato;
- l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, purché abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica riferiti all'ultimo decennio, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza delle discipline ed alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica e riferita all'ultimo decennio. In aderenza a quanto previsto nel bando, le pubblicazioni vengono valutate, in aggiunta ai criteri sopra esposti, se strettamente attinente al profilo oggettivo del posto bandito.
- le attività professionali maturate in strutture sanitarie private che siano ritenute attinenti e valutabili da parte della Commissione (non verrà valutato il servizio prestato in contemporanea a quello prestato ai sensi del punto 1 in virtù del principio della valutazione del periodo più favorevole).

Ciò posto, la Commissione conviene inoltre di attenersi ai seguenti criteri di valutazione:

- i documenti prodotti saranno valutati solo se presentati in originale, fotocopia autenticata o autocertificati nei modi di legge;
- i documenti prodotti saranno valutati purché abbiano tutti i requisiti di sostanza e di forma prescritti.

La Commissione stabilisce in particolare i seguenti punteggi:

3.1) Titoli accademici e di studio: massimo 3 punti

✓	ulteriore specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente	punti 1,500
✓	ulteriore specializzazione nella disciplina affine a quella oggetto del concorso	punti 1,000
✓	ulteriore specializzazione in disciplina non equipollente e non affine	punti 0,500
✓	Master attinente di Primo Livello	punti 0,150
✓	Master attinente di Secondo Livello	punti 0,200
✓	Dottorato di ricerca attinente solo se terminato	punti 0,800
✓	Corso di perfezionamento Universitario	punti 0,100

N.B. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

3.2) Pubblicazioni e titoli scientifici: massimo 3 punti

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in analogia a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 483/1997, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato o non allegate.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DPR 484/1997, la produzione scientifica è valutata se strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

In aderenza a quanto previsto nel bando, le pubblicazioni vengono valutate, in aggiunta ai criteri sopra esposti, se strettamente attinente al profilo oggettivo del posto bandito, e relative agli ultimi dieci anni (08/08/2012-08/08/2022).

La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate o interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Il punteggio assegnato dalla Commissione è complessivo.

3.3) Corsi, Congressi, Convegni, Seminari e Docenze: massimo 4 punti

In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Gli stessi verranno valutati solamente se strettamente attinente al profilo oggettivo del posto bandito, e relative agli ultimi dieci anni (08/08/2012-08/08/2022).

Verrà valutata inoltre l'attività didattica presso corsi di studio universitari, di laurea o di specializzazione. E' valutata, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Altre attestazioni presentate dai candidati verranno valutate dalla Commissione e adeguatamente motivate. Saranno valutati solamente i titoli e le certificazioni rilasciate da organi competenti o correttamente autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e solo se è precisato l'impegno orario prestato.

Non sarà attribuita alcuna specifica valutazione ai certificati laudativi, alla partecipazione a Commissioni giudicatrici, a titoli quali relatore o correlatore tesi di laurea, tutoraggio, alla valutazione di laurea (lode e menzione di pubblicazione della tesi comprese). Non sarà attribuita alcuna specifica valutazione per i periodi di frequenza volontaria o di tirocinio.

Il punteggio attribuito è globale ma viene motivato con riguardo agli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.

b) Colloquio: massimo 60 punti

In merito al colloquio, il punteggio verrà attribuito valutando, in relazione al fabbisogno determinato dall’Agenzia, le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali, le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere. Sarà ritenuto “idoneo” il candidato che raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a punti 40 su 60. Il punteggio verrà attribuito in relazione ai seguenti criteri: chiarezza espositiva, correttezza delle risposte, uso di linguaggio appropriato, capacità di collegamento con altre discipline o specialità per la migliore soluzione dei quesiti, anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi, dimostrazione di doti di leadership.